

## AL DAP C'E' CRISI DI CIVILTA' GIURIDICA



(Foto: Sede del DAP)

L'articolo 42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recependo le direttive comunitarie dirette a tutelare l'istituto della famiglia, dispone *“che il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda”*.

L'art. 42 bis, perseguendo l'esigenza di tutelare l'istituto della famiglia, disciplina in generale il “riavvicinamento familiare” e cioè l'assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti dalle Amministrazioni Pubbliche ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, invece di garantire l'interesse che la norma intende tutelare (la tutela del fanciullo alla stregua dei principi costituzionali e comunitari in materia), rigetta, puntualmente, tutte le istanze di assegnazione temporanea fatte ai sensi del predetto articolo. Il DAP, rigettando le istanze di distacco, violerebbe gli articoli 3, 29, 30 e 31 della Costituzione.

Più in generale, non si può omettere di rilevare come l'applicazione dell'articolo 42 bis – sia pure nei limiti di compatibilità delineati dalla norma – corrisponda ad un principio di “civiltà giuridica” che trova fondamento:

1. nel primario valore che la Carta costituzionale assegna, nel vigente ordinamento, all'istituto familiare;
2. una concreta affermazione del principio di parità fra i sessi (ex art. 3 Cost.), nelle ricadute da esso implicate quanto allo svolgimento, da parte di entrambi i genitori, della funzione parentale nell'ambito del nucleo familiare, preordinata non soltanto a garantire a condizioni di parità l'esercitabilità di attività lavorativa da parte di entrambi i coniugi, ma anche il mutuo concorso di essi all'assolvimento delle esigenze dei figli minori.

L'amministrazione, nell'utilizzo del suo potere discrezionale di valutare la domanda di assegnazione temporanea, deve tenere nella debita considerazione che la finalità perseguita dalla legge di cui viene chiesta l'applicazione, cioè quella di favorire i genitori, risponde, come tutta la normativa sulla tutela della lavoratrici madre, al precetto posto dall'art. 31 della Costituzione e deve quindi analizzare con particolare attenzione la situazione dell'ufficio di provenienza onde verificare, dandone specificamente conto in motivazione, se ed in che termini l'accoglimento della domanda della ricorrente porterebbe all'ufficio di appartenenza un concreto, effettivo ed irrimediabile disagio, tale da indurre a ritenere che le esigenze di servizio debbano avere priorità rispetto alla tutela della maternità costituzionalmente sancita (*Sent. n.240/2005 TAR Friuli Venezia Giulia*).

In sostanza, nonostante la Giustizia Amministrativa in merito al 42 bis abbia dato ragione a diversi poliziotti penitenziari, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, allontanandosi dal predetto principio di civiltà giuridica, continua, attraverso “**la solita solfa**” della carenza del personale (scusate l'ironia, ma quando ce vò, ce vò!!), a rigettare le istanze di assegnazione temporanee ai sensi dell'articolo 42 bis.

La carenza del personale negli Istituti Penitenziari si risolve attraverso un'azione amministrativa concreta e strategica che persegua gli obiettivi con efficacia ed efficienza. Rigettare l'istanza di assegnazione temporanea legata ad una legge che tutela la famiglia ed i figli è – a mio sommo avviso - un'azione amministrativa che si scontra con la Costituzione e con le direttive Comunitarie.

Ad esser sinceri, direi che è un vero e proprio “pasticcio” da far stropicciare gli occhi. Chi opera in tal senso, facendo “dell’ostruzionismo amministrativo”, dovrebbe rivedere la propria posizione in seno alla Pubblica Amministrazione.

16 giugno 2008

Alessandro De Pasquale